

sulle tasse ipotecarie approvato con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e le disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Sono condonate le sopratasse divenute applicabili e non pagate sino al giorno della pubblicazione della presente legge, relative alle contravvenzioni in materia di tasse ipotecarie.

Non avrà luogo il condono, se a tutto il 31 dicembre 1921 non siano, per qualsiasi motivo, pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine non siano, in quanto occorra, adempiute le singole formalità prescritte.

(È approvato).

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Bisognerà soltanto correggere una data, perchè siamo nel 1922. Naturalmente la Camera darà al Presidente i soliti poteri di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha ragione. Sono inconvenienti derivanti dal ritardo con cui questi decreti-legge vengono alla Camera per la conversione in legge. Restiamo dunque così d'accordo.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349.

Se ne dia lettura.

AGOSTINONE, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 958-A).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrari Giovanni.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Pregherei l'onorevole Ferrari e la Camera di soprassedere a questa discus-

sione perchè il ministro d'agricoltura è assente, impegnato da urgentissimi affari, e domanderei di rinviare la discussione alla prima seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari Giovanni, consente?

FERRARI GIOVANNI. Se questo disegno dovesse essere rinviato ancora al Senato in seguito ad eventuali emendamenti, io chiederei che dovesse essere portato d'urgenza dinanzi alla Camera la costituzione del Consiglio ippico; e ciò tanto più che il Governo, domandando il rinvio della discussione, ha dimostrato di non assegnare al disegno alcun carattere d'urgenza.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Ma il Governo ha chiesto che la discussione sia rinviata solo fino alla prossima seduta antimeridiana e quindi ciò che dice l'onorevole Ferrari non ha ragione di essere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla prossima seduta antimeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

Si dia lettura del disegno di legge.

ACERBO, segretario, legge: (Vedi stampato n. 841-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAMBORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBORINO. Ho chiesto di parlare per rilevare come nella provincia di Lecce il tracoma rappresenti una piaga che è sempre esistita su larga scala; e, giusto come dice la relazione, il periodo della guerra ha aggravato di molto la situazione igienica della provincia in rapporto a questo morbo.

I provvedimenti che il Governo ha preso e di cui oggi domanda l'approvazione non sono adeguati allo scopo e bisognerebbe quindi intensificare l'azione governativa per estirpare questo morbo le cui conseguenze sono gravissime, potendo giungere fino alla perdita della vista.